



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA**

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario
Davide MINIUSI	Referendario (relatore)
Federica LELLI	Referendario
Massimiliano MAITINO	Referendario

Nell'adunanza in camera di consiglio del 27 maggio 2023 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. 4453 del 4 aprile 2023 (assunta al protocollo di questa Sezione n. 1992 del 14 aprile 2023) con cui è stata trasmessa la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Campomorone;

Vista l'ordinanza n. 28/2023 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione con convocazione della Sezione medesima per l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il Magistrato relatore, dott. Davide Miniussi

**PREMESSO IN FATTO**

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Campomorone (GE) ha posto un quesito riguardante l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall' art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che testualmente dispone *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Il Sindaco del Comune di Campomorone, premesse le difficoltà di provvedere alla formazione iniziale e al primo affiancamento del personale neo-assunto, spesso privo di pregresse esperienze lavorative – difficoltà conseguenti all'assenza (nei Comuni di piccole dimensioni) di personale più anziano in servizio che possa sopperire a tali necessità e alla tendenziale indisponibilità del personale di altri Comuni –, chiede di sapere se il divieto previsto dalla disposizione citata trovi o meno applicazione anche rispetto a *“incarichi di formazione specialistica”* conferiti *“a già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con previsione di riconoscimento di un compenso oltre al rimborso delle spese documentate sostenute e rendicontate”*.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. Ammissibilità soggettiva del quesito

In primo luogo, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco, organo che, ai sensi dell'art. 50 TUEL, ha la rappresentanza legale dell'ente.

### 2. Ammissibilità oggettiva del quesito

In secondo luogo, e sempre in via preliminare, è necessario valutare se la questione interpretativa sottoposta all'esame di questa Sezione possa essere ricondotta nell'alveo della nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti, alla luce della perimetrazione di detto concetto delineata nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite in sede controllo (cfr. delibera n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009, n. 3/2014/QMIG e 9/2022/QMIG).

Trattasi di una nozione di "contabilità pubblica" comprendente, oltre al *"sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali e che attiene alla disciplina dei bilanci, all'acquisizione delle entrate, all'organizzazione finanziaria e contabile, alla gestione della spesa, all'indebitamento e alla rendicontazione: in via più generale, a tutti quei profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio"*, le *"questioni non direttamente riferibili alla contabilità pubblica in senso stretto, ma che investono l'interpretazione di limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa"*.

Come specificato nella pronuncia della Sezione delle Autonomie 9/SEZAUT/2022/QMIG, esulano dalla nozione di contabilità pubblica, come sopra delineata, le norme che hanno meri riflessi finanziari ma che non pongono limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa; ciò al fine di evitare che le Sezioni regionali si trasformino in organi di consulenza generale degli enti territoriali, in contrasto con il dato normativo e con le funzioni intestate alla magistratura contabile.

Ai fini del giudizio sulla ammissibilità oggettiva del quesito, si tratta, pertanto, di verificare se l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 possa essere ricompreso tra le norme che

pongono limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa.

Sul punto, alcune Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Sardegna 90/2020/PAR, Sez. Liguria 27/2016/PAR, Sez. Lombardia 405/2019/PAR e 178/2020/PAR, Sez. Lazio 88/2021/PAR) hanno ritenuto che l'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 sia diretto al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni (la stessa rubrica della disposizione induce a orientarsi in tal senso).

Di contro, la Sezione regionale di controllo per la Campania, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, C-670/18 (secondo cui la normativa dettata dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 ricade nella sfera di applicazione della direttiva n. 78/2000 poiché *“incide direttamente sulla formazione del rapporto di lavoro”*), ha ritenuto che la norma citata abbia ad oggetto, piuttosto, le condizioni di accesso all'occupazione, con conseguente inammissibilità oggettiva della richiesta di parere (cfr. deliberazione Sez. Campania 226/2021/PAR).

A dirimere il contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali è intervenuta la pronuncia della Sezione delle Autonomie 14/SEZAUT/2022/QMIG del 21 luglio 2022, la quale ha ritenuto trattarsi di disposizione normativa rientrante nella nozione di contabilità pubblica che legittima l'esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti. Ciò in quanto, anche in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia citata nella pronuncia da ultimo menzionata (Corte di giustizia, 2 aprile 2020, C-670/18, CO c. *Comune di Gesturi*), la disposizione in esame persegue *“il duplice scopo di contenere la spesa pubblica e promuovere politiche di natura occupazionale per favorire l'accesso dei più giovani nel mondo del lavoro”*. Poiché non si rinvencono *“previsioni normative che impongano carattere di esclusività”* rispetto all'oggetto delle norme con riguardo alle quali è attivabile la funzione consultiva di questa Corte (ossia limitazioni nel senso di consentire l'accesso *“alla attività consultiva della Corte solo a quelle previsioni di legge che riguardano “esclusivamente” la “contabilità pubblica”*”), la Sezione delle Autonomie ha concluso nel senso della attinenza della previsione in esame alla materia della contabilità pubblica.

Questa Sezione, nel conformarsi alla pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie 14/SEZAUT/2022/QMIG citata, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge

10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ritiene che il quesito proposto sia ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Infine, si ricorda come la richiesta di parere non possa fare riferimento a comportamenti amministrativi o a fatti gestionali specifici e concreti, ma debba essere riferita ad ambiti di portata generale, dovendo il quesito essere connotato da “generalità ed astrattezza” (cfr. Sezione delle Autonomie 5/AUT/2006); è necessario, infatti, evitare che la funzione consultiva della Corte dei conti si risolva in una surrettizia modalità di co-amministrazione con l’Ente, cui spettano, invece, le valutazioni di ordine prettamente discrezionale.

Anche sotto questo profilo la richiesta di parere, se esaminata nei suoi profili astratti, può essere ritenuta oggettivamente ammissibile, in quanto attinente all’interpretazione dell’ambito di applicazione della norma in questione.

### **3. Nel merito.**

Il quesito verte sull’ambito di operatività dell’art. 5, comma 9 del decreto-legge 95/2012, che pone un divieto di attribuzione, a lavoratori collocati in quiescenza, pubblici o privati, di determinati incarichi, ove retribuiti. Il divieto riguarda, in particolare, gli “incarichi di studio e di consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o le “cariche in organi di governo” conferibili dalle pubbliche amministrazioni indicate nel primo periodo della disposizione citata e dagli enti e società da esse controllati.

L’affidamento dei citati incarichi è, invece, consentito ove ne sia prevista la gratuità.

Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista un’ulteriore limitazione data dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

I soggetti interessati dal divieto normativo sono “*i lavoratori pubblici o privati*”, locuzione che ricomprende, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte dei conti, anche i lavoratori autonomi (cfr., tra le altre, Sez. reg.le di controllo per il Piemonte 66/2018/PAR e parere Funzione Pubblica n. 47871 del 20/07/2020).

La norma, che nell’originaria formulazione perseguiva essenzialmente una finalità anticorruptiva (poiché vietava il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza per lo svolgimento delle medesime attività poste in essere nel periodo precedente il pensionamento), in virtù delle modifiche successive ha assunto, come detto, la

duplice *ratio* di favorire il ricambio generazionale e di contenere la spesa pubblica, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 124/2017, che collega la norma *“al carattere limitato delle risorse pubbliche che giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni”*.

Sulla portata di tale disposizione normativa sono intervenute due circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 integrata dalla circolare 4/2015), le quali hanno sottolineato che *“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (...). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati”*.

Anche la Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha puntualizzato che *“il divieto (...), in quanto norma limitatrice, è da valutare sulla base del criterio della stretta interpretazione enunciato dall’art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull’analogia”* (cfr. delibera SCCLEG 23/2014/PREV).

L’interpretazione restrittiva della disposizione normativa è anche dettata dall’esigenza di evitare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze della Corte cost. n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013).

In materia è intervenuta anche la pronuncia della Corte di giustizia sopra già menzionata, che ha ritenuto che la limitazione dei diritti dei soggetti in quiescenza, prevista dalla citata disposizione, se non supportata da idonea causa di giustificazione, sia contraria al principio di non discriminazione nell’accesso al lavoro sulla base dell’età anagrafica di cui alla direttiva 2000/78/CE. La Corte ha precisato che tale discriminazione, se può trovare giustificazione nel perseguimento di un obiettivo di politica dell’occupazione giovanile, non può essere giustificata soltanto alla luce dell’esigenza di contenere la spesa pubblica, in quanto detto obiettivo può influire sulla natura e sulla portata di misure di tutela

dell'occupazione ma non può costituire, di per sé, una finalità legittima che consenta discriminazioni altrimenti vietate.

Nella stessa direzione la giurisprudenza amministrativa (ad eccezione di un'isolata pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 15 novembre 2016, n. 4718, che ha ritenuto il divieto applicabile alla nomina a difensore civico regionale, in virtù della *ratio* della disposizione in esame, volta a favorire l'occupazione giovanile), che ha ribadito che, trattandosi di una norma che limita un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica, non possono essere ammesse interpretazioni estensive o analogiche (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 309 del 15 gennaio 2020). La giurisprudenza, così, ha escluso che il divieto normativo trovi applicazione in relazione alla "*attribuzione dei turni vacanti per attività specialistica ambulatoriale e domiciliare*" (Cons. St., sez. III, 30 giugno 2016, n. 2949) o ad "*un incarico biennale libero professionale di "medico competente"*" (C.G.A.R.S., sentenza del 27 maggio 2019, n. 489) o all'incarico di medico del servizio sanitario a tempo determinato (T.A.R. Sicilia - Palermo, 18 giugno 2018, n. 1374).

Sulla portata del citato divieto normativo sono intervenute, poi, numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali hanno, ad esempio, ritenuto legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento di funzioni di *staff* al Sindaco, ai sensi dell'art. 90 TUEL, purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (cfr. Sez. reg.le di controllo per la Liguria 27/2016/PAR; Sez. reg.le di controllo per la Basilicata 38/2018/PAR; Sez. reg.le di controllo per la Lombardia 126/2022/PAR).

Dalle dette pronunce delle Sezioni di controllo si evince, quindi, l'ulteriore principio secondo cui, al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto normativo di cui all'art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012, occorre prescindere dal *nomen juris* utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato (cfr., tra le altre, Sez. reg.le di controllo per la Sardegna 139/2022/PAR).

Il Comune istante ritiene che l'attività di formazione e primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa specifica esperienza lavorativa sarebbe estranea al divieto in questione, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, si evidenzia come il divieto in questione riguardi solo gli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni e che tale espressione non potrebbe essere interpretata in modo estensivo o analogico; ritiene, pertanto, che in essa non rientrino i restanti incarichi di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, né altri incarichi professionali previsti dal d. lgs. n. 50/2016, per i quali sarebbero venuti meno i precedenti divieti normativi.

In secondo luogo, si ritiene che la corresponsione, oltre al rimborso spese, di un'indennità (che avrebbe natura diversa da quella del compenso, quest'ultimo pacificamente rientrante nel divieto) al soggetto beneficiario dell'incarico non escluderebbe lo stesso dal novero degli incarichi a titolo gratuito (espressamente consentiti dalla disposizione in parola). La stessa previsione dell'ammissibilità del rimborso spese, d'altra parte, consentirebbe di ritenere che la norma ammetta non soltanto incarichi che, dal lato del soggetto incaricato, costituiscono atti di liberalità, ma altresì incarichi, appunto, "*a titolo gratuito*", rispetto ai quali sarebbe ammesso non solo il rimborso spese ma anche un'indennità. Infatti, lo svolgimento di un incarico in assenza di rimborso spese integrerebbe un atto di liberalità (le spese sostenute dall'incaricato, non rimborsabili, integrerebbero il depauperamento); pertanto, la previsione dell'ammissibilità di un rimborso spese non potrebbe che essere interpretata nel senso di ammettere anche incarichi "*a titolo gratuito*" che non costituiscano espressione di spirito di liberalità, per i quali sarebbe quindi ammessa una forma di corrispettivo di natura "*indennitaria*" (diversa da un compenso vero e proprio).

La risposta al quesito posto dall'ente presuppone la previa qualificazione dell'attività che verrebbe svolta dal soggetto incaricato - attività che il richiedente descrive in termini di "*formazione specialistica*" e "*affiancamento*", ma più correttamente definibile in termini di "*formazione operativa*" (sul presupposto che la formazione teorica non sia necessaria, essendo le competenze del dipendente state già valutate in sede di assunzione dello stesso) e "*primo affiancamento*", ossia di attività volta ad illustrare al dipendente neo-assunto, che non abbia una pregressa esperienza "*sul campo*" nell'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli - in relazione alle fattispecie enumerate dalla disposizione in esame (incarichi di studio, incarichi di consulenza, incarichi dirigenziali, incarichi direttivi, cariche in organi



di governo delle amministrazioni e in enti e società da esse controllati), in modo da verificare se la stessa vi sia ricompresa (con conseguente assoggettamento al divieto) oppure esclusa.

Proprio in ordine a tale qualificazione sono rinvenibili almeno due precedenti in termini di questa Corte.

Trattasi, in primo luogo, del parere reso dalla Sezione del controllo per la Regione Sardegna in data 1° agosto 2022 (deliberazione n. 139/2022/PAR), in cui l'attività in questione è stata qualificata, agli effetti dell'art. 5, c. 9, decreto-legge n. 95/2012 come attività di consulenza (a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale alla base della prestazione), in quanto *“il concetto di consulenza implica essenzialmente un supporto professionale svolto a favore di altro soggetto, che necessita di competenza qualificata per essere adiuvato o “formato” in determinate materie specialistiche”*.

In secondo luogo, viene in rilievo un recentissimo parere reso dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 88/2023/PAR) che, sul presupposto del (già richiamato) carattere tassativo delle fattispecie contemplate dall'art. 5, c. 9, decreto-legge n. 95/2012, ha escluso che l'attività di *“supporto, affiancamento e assistenza”* rientri nell'ambito di applicazione della disposizione in parola, nei limiti in cui detta attività di *“assistenza”* (consentita) si diversifichi da quelle di studio e di consulenza (vietate): si deve trattare, cioè, di un'attività di assistenza *“che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile”*. Resta ferma la necessità di rispettare i limiti stabiliti dall'art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001 (corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite alla P.A. conferente; impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della P.A. conferente; natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; predeterminazione della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione) con riguardo al conferimento di incarichi individuali, laddove si riscontrino specifiche esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria).

Sulla nozione di *“incarichi di studio”* e di *“consulenze”* vi è una consolidata giurisprudenza di questa Corte. A partire dalla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005 (SSRRCO/6/2005/AUD), avente ad oggetto le *“Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in*

materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)", la nozione di "incarichi di studio" è stata ricostruita alla luce della definizione contenuta nell'art. 5, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 338 (regolamento concernente il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza da parte dei Ministri, laddove vi siano esigenze non fronteggiabili con personale in servizio), che individua, quale requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, la consegna di una relazione scritta finale, nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Quanto alle consulenze, la medesima pronuncia da ultimo citata le ha definite come "*richieste di pareri ad esperti*". Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno altresì indicato, a titolo esemplificativo, alcune attività qualificabili in termini di "incarichi di studio" e di "consulenze": studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

La successiva giurisprudenza di questa Corte ha recepito le suddette nozioni – elaborate, come detto, rispetto alla normativa contenuta nella legge finanziaria per il 2005 – anche con riferimento alla norma oggetto della richiesta di parere in esame (Sez. reg.le di controllo per la Lombardia, nn. 148/2017/PAR e 180/2018/PAR).

L'attività oggetto della richiesta di parere in esame consiste, come detto, nella "formazione operativa" e nel "primo affiancamento" del personale neo-assunto e non integra, pertanto, né un'attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli.

In conseguenza della ricostruzione, nei termini che precedono, delle nozioni in esame e della pacifica natura eccezionale del divieto contemplato dall'art. 5, c. 9, decreto-legge n. 95/2012, ritiene questa Sezione che l'attività descritta nella richiesta del parere in esame non costituisca né "incarico di studio", né "consulenza", e sia pertanto estranea all'ambito di applicazione della disposizione da ultimo citata.

Ciononostante, la Sezione non può esimersi dal rilevare come il conferimento di un incarico avente le caratteristiche descritte nell'istanza di parere in esame debba rispettare, come già rilevato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, i limiti posti dall'art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001 (disposizione rispetto alla quale questa Corte non è competente ad esercitare la funzione consultiva ad essa attribuita dall'art. 7, c. 8, legge n. 131/2003, non trattandosi di norma in materia di contabilità pubblica; cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 4/2022/PAR).

**P. Q. M.**

nei sensi di cui in motivazione è il parere formulato dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria in ordine alla richiesta pervenuta dal Comune di Campomorone (GE).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Campomorone (GE).

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 17 maggio 2023.

Il Magistrato relatore  
dott. Davide Miniussi

Il Presidente  
dott.ssa Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria  
Il Funzionario preposto